

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1537

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996

—————

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge.	»	16
Decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge riproduce le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in data 16 ottobre 1996.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Articolo 1.

La norma, che ha natura interpretativa, contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame, chiarisce che i maggiori valori di cui si può chiedere il riconoscimento fiscale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono quelli che devono essere dedotti a titolo di ammortamento o ad altro titolo poichè il maggior valore derivante dall'imputazione del disavanzo di fusione e di scissione non dà luogo ad una componente reddituale nell'esercizio in cui il citato maggior valore viene iscritto in bilancio bensì negli esercizi in cui lo stesso viene imputato a conto economico a titolo di ammortamento ovvero in quello in cui i beni sono comunque ceduti o estromessi dal patrimonio aziendale. In questa prospettiva è quindi necessario, ai fini della determinazione della somma da versare per ottenere il predetto riconoscimento fiscale, diminuire i maggiori valori iscritti in bilancio della parte dedotta in periodi di imposta definiti poichè relativamente a tali periodi di imposta il rapporto tributario è divenuto definitivo. Ciò comporta, d'altro canto, che l'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione la parte del valore iscritto in bilancio dedotta in periodi di imposta non definiti an-

che se l'iscrizione in bilancio è stata effettuata in periodi di imposta ormai definiti.

Con il comma 2, attraverso la modifica dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene estesa alle irregolarità formali, in materia di imposte sui redditi e di IVA, commesse fino al 30 giugno 1996, la possibilità di procedere alla regolarizzazione. A tal fine, viene conseguentemente prorogato al 15 dicembre 1996 il termine per la presentazione della relativa istanza e vengono modificati gli altri termini previsti dal citato articolo 19-*bis*.

Con il comma 3, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Con il comma 4, in analogia a quanto disposto dal comma 2, viene prevista la proroga al 15 dicembre 1996 del termine per la regolarizzazione delle irregolarità in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie.

Con il comma 5 viene abrogato il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede che il pagamento delle somme dovute dai soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nel novembre 1994, viene effettuato senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri. L'abrogazione di tale disposizione si rende indispensabile a causa dei

gravi effetti negativi che ne deriverebbero per il bilancio dello Stato.

Con il comma 6 si prevede lo slittamento del termine di riversamento da parte delle banche alle sezioni staccate di tesoriera provinciale dello Stato o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto delle imposte e contributi ricevuti per delega dai contribuenti al di fuori della procedura del conto fiscale, quando il giorno di scadenza è il primo giorno lavorativo dopo un susseguirsi di giorni festivi o non lavorativi, in considerazione del fatto che in tale evenienza l'osservanza del predetto termine è oggettivamente difficoltosa. La disposizione in questione garantisce comunque l'acquisizione delle predette somme per l'erario entro il medesimo anno di competenza. Per l'anno 1995, in particolare, il predetto termine viene fissato al 29 dicembre.

Con il comma 7 si provvede ad una correzione di carattere tecnico relativa alla numerazione dei commi dell'articolo 48 del testo delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Un comma 8-bis è stato, infatti, introdotto nel predetto articolo 48 sia dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (differimento di taluni termini e altre disposizioni tributarie), che dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare).

Articolo 2.

Con l'articolo in esame si provvede al necessario coordinamento di taluni termini previsti dalla disciplina sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Tale disciplina stabilisce una presunzione *iuris tantum* di non operatività, e, quindi, di un reddito minimo, per le società di capitali con meno di cinque dipen-

denti e con ricavi inferiori a 800 milioni di lire salvo che non sia deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società di persone. In tale caso le assegnazioni di beni ai soci sono assoggettate ad un trattamento tributario agevolato.

In sede di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349), è stata introdotta una disposizione (articolo 1, comma 27-bis) con la quale il termine del 31 maggio 1995, previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), della citata legge n. 724 del 1994, entro il quale devono essere deliberati gli scioglimenti, viene differito al 31 ottobre 1995. La medesima disposizione ha stabilito, altresì, che la presunzione di un reddito minimo resta, tuttavia, ferma per i soggetti che deliberano lo scioglimento tra l'11 giugno e il 31 ottobre 1995. Nella stessa sede, non si è, invece, provveduto a differire anche il termine preso in considerazione nel comma 2 del predetto articolo 30 per la concessione delle agevolazioni fiscali, che, coerentemente, avrebbe dovuto essere differito dal 31 maggio a 31 ottobre 1995. Tale coordinamento viene operato con il presente articolo, conformemente, per altro, agli orientamenti emersi in Parlamento in occasione delle modifiche apportate in materia con il suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 349 del 1995. La modifica introdotta è necessaria per evitare che, per gli scioglimenti deliberati dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 1995, a fronte della penalizzazione della presunzione di un reddito minimo, non si renda applicabile il beneficio dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Articolo 3.

La disposizione di cui al comma 1 afferma un principio di natura interpretativa che appare idoneo ad eliminare una incertezza sulla interpretazione di una norma di legge che ha già esaurito la sua efficacia e che avrebbe altrimenti potuto comportare un elevato con-

tenzioso tra l'Erario e le imprese di autotrasporto.

Le disposizioni previste dal comma 2 tenendo ad adeguare il limite degli importi delle deduzioni forfettarie previste a titolo di spese non documentate che appaiono ormai da lungo tempo superati.

Il comma 3 dello stesso articolo crea le premesse perchè anche l'Italia possa adeguare il proprio sistema di esazione delle tasse automobilistiche a quello previsto dalla direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1993, tenendo conto della portata dei veicoli da correlare al rapporto massa/assi.

Le riduzioni degli importi delle tasse proposte potranno agevolare tale passaggio, in quanto esse hanno un più diretto riguardo alle caratteristiche usuranti del mezzo, rispettando, quindi, il diverso criterio previsto dalla citata direttiva.

Articolo 4.

Con l'articolo in esame, si prevede che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore dei soggetti residenti nel comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La predetta riduzione di aliquota si applica a condizione che vi sia invarianza del gettito annuale rispetto all'ultimo realizzato.

Il comma 2 si ricollega all'innovazione apportata dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di ICI, consentendone una più agevole applicazione da parte del contribuente. Come è noto, il testo definitivo del decreto-legge n. 41 ha prorogato al 30 giugno 1995 la possibilità per i comuni di deliberare le aliquote ICI. Dovendosi assicurare comunque l'esatto adempimento dei contribuenti, in quella sede

si è stabilito che l'acconto ICI sia pagato con riferimento alle aliquote vigenti al 31 maggio 1995, salvo conguaglio in sede di saldo. Appare ora opportuno indicare la data del 1° gennaio 1995 come quella di riferimento per la determinazione delle aliquote applicabili all'acconto ICI (salvo sempre il conguaglio a saldo); questo perchè la data del 31 maggio precede immediatamente l'inizio del termine in cui è possibile versare l'acconto.

Con il comma 3 viene fissato al 30 dicembre 1995 il termine per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 1995 dai non ridenti; tale versamento è previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in un'unica soluzione tra il 1° e il 20 dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

Con il comma 4 viene disposta la proroga di un anno dei termini decadenziali per la notifica degli avvisi di liquidazione relativamente all'ICI per l'anno 1993, da parte dei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale proroga si rende necessaria in considerazione dei ritardi con i quali sono stati forniti agli enti locali interessati i dati relativi alle dichiarazioni ICI per il 1993.

Per quanto riguarda il termine per la notifica degli avvisi di liquidazione dell'ICI relativa all'anno 1993, per il rimanente territorio nazionale, appare opportuno ricordare che l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che tali adempimenti sono di competenza degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e che sono effettuati «a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi». In base a tale disposizione, quindi, per l'intero territorio nazionale (ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano) si applicano i termini previsti dagli articoli 36-bis e 43 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che scadono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e entro il 31 dicembre del sesto anno in caso di omessa presentazione, rispettivamente, per la liquidazione dell'imposta e per la notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 5.

Introduce disposizioni in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e di altre imposte.

In particolare per l'ICI si prevede che:

per quanto riguarda l'imposta dovuta per l'anno 1994 e successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (regolamento di attuazione del conto fiscale). Si precisa che i medesimi concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

i concessionari possono prelevare dal conto corrente postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente per versarle contestualmente ai comuni destinatari dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul conto e delle provvigioni loro spettanti;

gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo di ICI sono versati a favore dei comuni in proporzione alla quota di gettito a ciascuno di essi spettante per l'anno cui gli interessi si riferiscono.

Lo stesso articolo, inoltre, reca talune disposizioni volte ad assicurare l'afflusso nelle

casce dell'erario entro l'anno 1995, delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11 e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (concernenti, rispettivamente, le operazioni di fusioni o scissioni societarie, le imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione d'imposta e l'imposta sostitutiva relativa ai conferimenti previsti dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218). A tal fine si dispone che i contribuenti intestatari di conto fiscale devono versare le predette somme esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le banche delegate. I concessionari a loro volta sono tenuti a versare entro il 29 dicembre 1995 le somme ricevute dalle banche il 27 dicembre 1995.

Articolo 6.

Com'è noto, l'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ha consentito a quei soggetti che nel 1994 non hanno svolto alcuna attività rilevante ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, di poter richiedere la chiusura della propria partita IVA mediante il versamento dell'importo forfettario di lire 100 mila, estinguendo così le irregolarità riguardanti l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, delle dichiarazioni dei redditi (limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo), con importi pari a zero, per gli anni precedenti, e gli omessi versamenti della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA.

Il termine per effettuare il suddetto pagamento, fissato al 30 giugno 1995, è stato differito al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Poichè della sanatoria in questione ha potuto usufruire una percentuale molto bassa dei soggetti interessati, si è ritenuto ne-

cessario prevedere una ulteriore proroga al 28 febbraio 1997. Viene previsto, inoltre, che di tale sanatoria possano usufruire anche i contribuenti che, pur avendo già provveduto a chiedere la chiusura delle proprie partite IVA entro il 30 settembre 1994 versando il relativo importo, non abbiano però presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA (con importi pari a zero) o non abbiano versato la tassa di concessione governativa secondo quanto previsto dal citato articolo 2-*nonies*.

Correlativamente, si è reso necessario prorogare al 30 giugno 1997, i termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle violazioni (che rientrano nella sanatoria), afferenti l'anno 1993, alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, nonchè quelli che scadono entro il 5 marzo 1997. In tal modo si evita all'Amministrazione finanziaria di notificare atti che potrebbero rivelarsi inutilmente emessi e, per contro, si consente un maggiore lasso di tempo per la verifica delle posizioni che diano effettivamente luogo a violazioni direttamente sanzionabili.

Articolo 7.

I commi 1 e 2 recano modifiche ai compiti degli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. In particolare, prevede che i controlli svolti dal Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) sull'attività di verifica e di accertamento degli uffici finanziari, individuati in base ad elementi oggettivi, e della Guardia di finanza vengano effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel comma 1, con la lettera *b*) è stata introdotta una disposizione volta a chiarire che le disposizioni in materia di incompatibilità relative alle attività professionali degli ispettori tributari non si applicano agli incarichi di studio e di consulenza affidati dal Ministro delle fi-

nanze, dal quale dipende il SECIT. Ciò appare particolarmente utile nel momento in cui il Governo si appresta a predisporre una organica riforma del sistema tributario. La norma in questione, infatti, consente di avvalersi, per le attività di studio e consulenza che precederanno il varo della predetta riforma, anche delle alte e qualificate professionalità degli ispettori tributari.

I commi 3 e 4 recano disposizioni volte a razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. A tal fine, vengono apportate modificazioni alle attribuzioni conferite alla Scuola centrale dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 («Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze»), e si dispone che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione, da parte degli uffici delle entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere più efficace l'azione accertatrice. A tale elaborazione partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della guardia di finanza. È previsto, altresì, che con successivo regolamento sia disciplinata la possibilità (attualmente già concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione) per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorziati con università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti di libri e di altro materiale didattico da distribuire a titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte. Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione degli studi di settore, come detto, viene riconosciuta anche alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei compiti già previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Con il comma 5 viene disposto che i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, invece di essere corrisposti, ai sensi dell'articolo 78, comma 22, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il sostituto di imposta, sono erogati direttamente dall'amministrazione finanziaria, così come era già avvenuto per l'anno 1993.

Con i commi 6 e 7 viene estesa ai membri del Parlamento italiano la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi usufruendo dell'assistenza fiscale.

I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 hanno attribuito, con decorrenza 1° luglio 1996, alle compagnie di assicurazione la esazione della tassa sugli autoveicoli. Sono state sollevate perplessità in ordine a tale disposizione, in quanto si pone in contrasto con quella di cui al comma 157 dello stesso articolo 3, che prevede la proroga, non oltre il 31 dicembre 1996, della convenzione con l'Automobile club d'Italia per l'esazione della predetta tassa. Il Senato della Repubblica, peraltro, con ordine del giorno n. 2 approvato il 22 dicembre 1995, ha sottolineato che il nuovo sistema di esazione comporterebbe notevoli oneri finanziari a carico delle compagnie di assicurazione senza una reale semplificazione delle procedure di pagamento. Risulta pertanto indispensabile, per consentire un necessario approfondimento della materia, rinviare (comma 8) l'applicazione della nuova normativa sino al 31 dicembre 1997.

Articolo 8.

Il comma 1 reca nuove disposizioni volte a stabilire che chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di reati contro la pubblica amministrazione non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale, non può ricoprire incarichi di direzione di uffici, non può svolgere funzioni ispettive, nè far parte di organi collegiali e di commissioni tributarie.

Il comma 2 prevede modifiche in ordine alle prove che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi su base regionale, per l'assunzione presso il Ministero

delle finanze di mille dipendenti da destinare al potenziamento dell'attività di controllo, di cui 500 per la settima qualifica e 500 per l'ottava.

La disposizione del comma 3 è finalizzata ad assicurare una sollecita attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in seguito all'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale. Viene infatti esplicitato che i dipendenti dalla predetta Amministrazione possono transitare nei ruoli dal Ministero delle finanze anche in soprannumero. In tal modo potrà essere utilizzata, al fine di dare concreta attuazione alla predetta disposizione, la procedura prevista dall'articolo 200 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La disposizione in esame non comporta maggiori oneri atteso che, ai sensi del comma 235 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per il predetto trasferimento si utilizzano le disponibilità del capitolo 110 dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 9.

L'articolo concerne le gestioni fuori bilancio relative alle attività di protezione sociale: in materia, si stabilisce che la soppressione di tali gestioni opererà dal 1° gennaio 1997.

Articolo 10.

L'articolo reca una norma volta ad escludere i fondi aventi natura previdenziale o assistenziale nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, che prevede l'abrogazione di ogni disposizione che consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire risorse in favore dei predetti fondi previdenziali.

Articolo 11.

Riproduce integralmente l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 259.

Con l'articolo 11, comma 1, sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, essenzialmente tendenti a migliorare, sul piano organizzativo, il livello qualitativo e il tasso di produttività delle commissioni nonché l'efficienza delle segreterie.

Con il comma 1, lettera *a*), si dispone che il compenso previsto dall'articolo 13 per ogni ricorso deciso spetti anche nell'ipotesi di emanazione di provvedimenti (es. decreto di estinzione) che, comunque, definisca il ricorso. Ciò al fine di incentivare l'esercizio, da parte dei presidenti delle commissioni, dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 27 e dall'articolo 48, come sostituito dall'articolo 2 del presente provvedimento, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La modifica non comporta oneri per l'Era-rio, atteso che, nella determinazione del compenso, da operare con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si terrà conto, nell'ambito delle risorse disponibili, del numero complessivo dei provvedimenti che verranno presumibilmente emessi.

Con la lettera *b*) si prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha competenza, oltre che su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, anche sulle eventuali rettifiche degli elenchi dei candidati. Tale disposizione trova la sua giustificazione nella circostanza che è imminente l'insediamento del predetto organo di autogoverno dei giu-

dici tributari e, pertanto, è opportuno prevedere che tutti i poteri riguardanti lo *status* dei giudici siano riservati allo stesso Consiglio di presidenza.

La lettera *c*) dispone il rinvio al 31 dicembre 1996 del termine per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto.

In ordine alla lettera *d*) giova premettere che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992 individua specificatamente le mansioni del personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e provinciali. Tenuto conto della revisione, in corso, delle piante organiche dell'Amministrazione finanziaria e per garantire, *medio tempore*, la massima assistenza ai colleghi giudicanti, risulta opportuno differire l'entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che potrebbe rendere più difficile l'esercizio delle funzioni di assistenza alle commissioni.

La disposizione contenuta nel comma 2 fa sì che i soggetti scelti a far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado fino alla data del 17 marzo 1996 vengano confermati, anche in sovrannumero, nelle nuove commissioni tributarie. Ciò al fine di assicurare che l'esperienza professionale dei predetti giudici non venga dispersa. La disposizione non comporta oneri per l'erario alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla lettera *a*) del comma 1. Difatti, nella determinazione del compenso, da operare, come già precisato, con decreto interministeriale ai sensi del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si terrà conto, nell'ambito delle risorse disponibili, non solo del numero complessivo dei provvedimenti che verranno presumibilmente emessi, ma anche del numero dei componenti delle commissioni.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo in esame chiarisce che i componenti nominati in sovrannumero (ai sensi del primo periodo del comma) sono riassorbiti automa-

ticamente al verificarsi delle vacanze secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

La disposizione contenuta nel comma 3 deriva dal rinvio delle elezioni del consiglio di presidenza previsto alla lettera *c*) del comma 1. Nell'impossibilità di utilizzare, *in toto*, per le nuove nomine di giudici tributari, il meccanismo delineato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, si prevede che per le nomine in questione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Ciò implica che le designazioni continueranno ad essere effettuate dai presidenti della corte di appello e del tribunale. Per l'attribuzione dei posti disponibili viene prevista l'applicazione del procedimento, di tipo concorsuale, delineato dal citato articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 12.

Riguarda talune integrazioni e modifiche alla disciplina sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Fermo restando l'impianto di tale decreto legislativo, già strutturato in modo da adattare le peculiarità del contenzioso tributario alle avvertite esigenze di una sua trasformazione in vero e proprio processo, si è tuttavia provveduto, in particolare, ad introdurre qualche opportuna semplificazione procedurale, sostituendo l'istituto dell'esame preventivo delle controversie con quelle della conciliazione giudiziale e rivedendo la disciplina transitoria in modo da renderla più semplice e lineare ed evitare così, per quanto possibile, difficoltà organizzative nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Con la lettera *a*), relativamente all'assistenza tecnica dei soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, si è confermata la regola generale dell'obbligo-

ria assistenza tecnica da parte di difensori abilitati, facendo peraltro salvi i casi delle controversie aventi valore inferiore ai cinque milioni di lire (così elevandosi il limite prima fissato in tre milioni di lire) per i quali viene consentito alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Si è inoltre dettata una norma volta a precisare le modalità di determinazione del valore della lite.

Con la lettera *b*), al fine di riequilibrare la posizione processuale delle parti del processo in ordine alle spese di lite, si dispone che, qualora il Ministero delle finanze o l'ente locale siano difesi da propri funzionari, si applichi la tariffa professionale per gli avvocati e procuratori, ridotta del 20 per cento.

Con le lettere *c*) e *d*) è stato invece abolito l'istituto del cosiddetto esame preventivo della controversia, prima previsto dall'articolo 48 sulla base di una equivoca indicazione della legge delega (articolo 30, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e unanimemente criticato dalla dottrina, che ne ha evidenziato l'ibrida natura (filtro amministrativo, concordato, patteggiamento, rito abbreviato) e la scarsa o nulla potenzialità deflattiva. In sua vece è stato per contro previsto l'istituto della conciliazione giudiziale con il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, coevamente al cosiddetto accertamento con adesione ed altri istituti tendenti a prevenire le liti fiscali. Nel nuovo testo dell'articolo 48 si è disallineato l'istituto della conciliazione giudiziale da quello della definizione dell'accertamento mediante adesione da parte del contribuente, cosicché l'ambito di operatività dei due istituti non coincide.

La conciliazione giudiziale si presenta, d'altra parte, come uno strumento ulteriore specificamente predisposto per favorire una definizione concordataria non ancora maturata in sede precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche

attraverso la fattiva opera di incentivazione e di collaborazione da parte degli organi giudicanti.

La disciplina, per il resto, è ispirata a quella dettata nell'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni con gli indispensabili adattamenti al nuovo processo.

Con la lettera *e*), si prevede una modifica di carattere tecnico conseguente alla sostituzione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Con la lettera *f*), colmando una lacuna dell'attuale articolo 69 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, si prevede che la condanna alle spese possa essere disposta, nel caso di soccombenza, anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione.

La disciplina transitoria è stata, da ultimo, modificata con lettere *g*) ed *i*), secondo criteri di maggiore semplicità e di maggiore chiarezza, tenendo conto, nell'occasione, degli apporti interpretativi già offerti in proposito dalla dottrina.

In particolare, con lettera *i*), viene chiarito che, stante il disposto dell'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, le decisioni impugnabili, nella fase transitoria, secondo le nuove competenze, sono solo quelle emesse dalle commissioni di primo grado. Per quelle emesse dalle commissioni di secondo grado è invece possibile solo il ricorso presso la commissione tributaria centrale.

Con la lettera *h*) si è provveduto ad eliminare, dall'articolo 71, la soppressione dell'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. In tal modo viene conservato l'attuale sistema che attribuisce all'amministrazione finanziaria un potere cautelare. Con il nuovo contenzioso tributario il contribuente godrà pertanto di una duplice tutela cautelare: una da far valere innanzi all'amministrazione finanziaria

stessa ed una da far valere innanzi al Giudice tributario.

Con la lettera *l*) viene chiarito che, per le controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla data del 1° aprile 1996 è stato depositato il solo depositato il solo dispositivo della decisione (controversie per le quali, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2 la decisione può essere depositata entro il 30 maggio 1996) vige lo stesso regime applicabile alle decisioni per le quali, al 1° aprile 1996, pendevano i termini per l'impugnativa.

Con i commi 2 e 3, conseguentemente alle abrogazioni disposte dalla lettera *h*) del comma 1, vengono introdotte disposizioni che consentono alle Direzioni regionali delle entrate di sospendere la riscossione, in tutto o in parte, delle somme iscritte a ruolo, in caso di ricorso avverso il ruolo stesso, fino alla sentenza di primo grado.

In ordine all'assistenza tecnica di soggetti diversi dall'Amministrazione, il comma 4 prevede che, nelle more della formazione degli elenchi previsti dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, i soggetti ivi indicati possono, comunque, prestare la loro opera a condizione che rendano, nel ricorso stesso, una autoattestazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Per i giudizi pendenti, ove necessario, tale autoattestazione potrà essere resa in qualsiasi altro atto del processo ovvero in udienza.

Il comma 5 dispone che le decisioni per le quali le commissioni tributarie di primo e di secondo grado abbiano depositato, alla data del 1° aprile 1996, il solo dispositivo, debbano essere depositate, complete della motivazione, entro il 30 maggio 1996. Detta previsione si rende indispensabile per non vanificare decisioni già emesse (e conosciute, limitatamente al dispositivo, dalle parti).

Il comma 6 dispone che una quota delle somme liquidate, a titolo di spese processuali, a favore dell'Amministrazione, a norma dell'articolo 15, comma 2-*bis*, intro-

dotto dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del presente decreto-legge, sia riassegnata ad apposito fondo destinato ad incentivi per il personale degli uffici competenti per l'attività di accertamento e per la difesa dell'amministrazione in sede contenziosa. La disposizione non comporta oneri per l'Erario, atteso che, per un verso, senza la modifica recata dalla citata lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12, non vi sarebbe alcune liquidazione di onorari a favore dell'Amministrazione e, per altro verso, la riassegnazione delle somme presupposte, ovviamente, la previa riscossione delle stesse.

Il comma 7 sopprime la norma che prevede, per l'ipotesi di istanza del contribuente

di accertamento con adesione, la sospensione del termine per proporre ricorso alle commissioni tributarie per centoventi giorni.

Articolo 13.

L'articolo dispone il rinvio dei termini relativi alla definizione delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sui consumi e sulla produzione (prevista dall'articolo 3, commi 172 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Il regolamento necessario per l'applicazione delle norme primarie, difatti, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - *(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni in materia di IVA nonchè concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994).*

Comma 1. - Norma di natura interpretativa.

Comma 2. - Nessun effetto sul gettito.

Comma 3 e 4. - Nessun effetto sul gettito.

Comma 5. - Norma tecnica di adeguamento a disposizioni vigenti. Nessun effetto a carico del bilancio dello Stato.

Comma 6. - La proroga prevista non comporta effetti sul gettito poichè non si applica nel caso in cui provocherebbe lo slittamento del riversamento oltre il 31 dicembre. Inoltre l'obbligo, previsto per le banche, di riversare le somme ricevute il 22 dicembre 1995 alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995, non comporta effetti di gettito.

Articolo 2. - *(Società di comodo).*

Viene differito al 31 ottobre 1995 il termine, previsto per il 31 maggio 1995, entro il quale devono essere deliberati gli scioglimenti delle società di comodo per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle assegnazioni dei beni ai soci, come previsto dal comma 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'estensione del termine per la concessione delle agevolazioni si propone come norma di coordinamento con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 27-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e pertanto non comporta effetti di gettito.

Articolo 3. - *(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi).*

Comma 2. - In base ai dati delle dichiarazioni delle persone fisiche (modello 740) e delle società di persona (modello 750) presentate nel 1992, risulta un ammontare di spese dedotte forfettariamente dal reddito d'impresa minore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura pari rispettivamente a lire 250 miliardi ed a lire 26 miliardi; poichè la misura forfettaria delle deduzioni è stata aumentata, a partire dal periodo d'imposta successivo, della misura di circa l'11 per cento, tali ammontari possono essere stimati rispettivamente pari a circa lire 280 miliardi ed a lire 30 miliardi.

La misura attualmente prevista delle riduzioni forfettarie è pari a lire 25.000 ed a lire 50.000 per ogni giorno di viaggio rispettivamente entro ovvero fuori la regioni o le regioni confinanti; per ogni incremento di 1 punto percentuale di tali importi si può stimare una riduzione di gettito in misura pari a circa lire 1 miliardo, per competenza, somma data da:

$280 \times 1 \text{ per cento} \times 80 \text{ per cento} \times 27 \text{ per cento} = 0,6$ miliardi di lire per il modello 740 (con una quota di redditività pari all'80 per cento ed un'aliquota marginale media pari a 27 per cento) e da $30 \times 1 \text{ per cento} \times 80 \text{ per cento} \times 43,2 \text{ per cento} = 0,1$ miliardi di lire per il modello 750 (con un'aliquota di imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR + 27 per cento ai fini IRPEF del socio percettore).

Tale ammontare, pari a 0,7 miliardi di lire, viene arrotondato ad 1 miliardo di lire per il 1995.

Pertanto, se si incrementano di circa il 30 per cento gli ammontari giornalieri di deducibilità, la perdita di gettito complessivo di competenza è pari a circa lire 30 miliardi.

Comma 3. - Moltiplicando il numero di veicoli adibiti all'autotrasporto di cose per conto di terzi compresi in ogni classe di tariffa per il corrispondente importo, si è determinato il relativo gettito di circa lire 286 miliardi. Conseguentemente il minor gettito che si ottiene applicando le riduzioni del 50 per cento e del 30 per cento ammonta circa a lire 94 miliardi, di cui miliardi 19 per l'Erario.

Comma 4. - All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo pari a circa 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del Bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

Articolo 4. - (*Disposizioni in materia di ICI*).

Le disposizioni contenute in tale articolo non determinano conseguenze finanziarie.

Articolo 6. - (*Proroga del termine per la chiusura della partita IVA*).

Viene prorogato al 22 febbraio 1997 il termine per il pagamento dell'importo forfettario di lire 100.000 per l'estinzione delle irregolarità riguardanti l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, delle dichiarazioni dei redditi (limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo), con importi pari a zero, per gli anni precedenti e gli omessi versamenti della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA. Conseguentemente vengono prorogati, al 30 giugno 1997, i termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle violazioni, che rientrano nella sanatoria, afferenti l'anno 1993, alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA.

La norma non comporta variazioni di gettito, rispetto a quanto già preventivato nella relazione tecnica all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Articolo 8. - (*Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria*).

L'articolo 8, comma 2, considera che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha autorizzato il Ministero delle finanze a bandire concorsi per complessivi 1.000 posti, la metà dei quali relativi a personale da inquadrare nel profilo professionale di funzionario tributario (VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra metà da collocare nel profilo di collaboratore tributario (VII livello): tale personale è destinato all'attività di controllo nelle sedi dover si registrano maggiori carenze di organico.

In base alle vigenti disposizioni in materia, per l'espletamento dei concorsi di cui sopra occorrerebbe far sostenere ai candidati due prove scritte ed una prova orale alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che risultassero idonei negli iscritti anzidetti.

La procedura dinanzi indicata, tenuto conto del consistente numero di domande di partecipazione che si prevede verranno presentate, specialmente per quanto concerne il profilo professionale di collaboratore tributario, renderebbe assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi.

La norma in esame, quindi, consente di accelerare i tempi in questione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, 22 giugno 1996, n. 329, e 8 agosto 1996, n. 437. Restano, altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996.

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, nonché di gestioni fuori bilancio, fondi previdenziali e contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA
ED INDIRETTA

Articolo 1.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994)

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996»;

b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

c) al comma 4, lettera e), le parole: «15 febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;

d) al comma 5-*bis*, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; al secondo periodo, le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996»; al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996».

3. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato.

4. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996».

5. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

6. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995.

7. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «8-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «8-*ter*».

Articolo 2.

(Società di comodo)

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 3.

(Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi)

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le mo-

dalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

Articolo 5.

*(Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
e il versamento di altre imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Articolo 6.

(Proroga del termine per la chiusura della partita IVA)

1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condi-

zioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonchè quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.».

2. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

3. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorzarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

4. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

5. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «lettere *a*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *d*) e *g*)», con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo». All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: «lettere *a*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *d*) e *g*)», con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo».

7. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.

8. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 8.

(Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria)

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su

richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie nè può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».

Articolo 9.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonchè il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Articolo 10.

(Fondi previdenziali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 11.

*(Norme per il funzionamento degli organi speciali
di giurisdizione tributaria)*

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonchè su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle in cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in soprannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in soprannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»;

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (*Conciliazione giudiziale*). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

e) all'articolo 50, le parole: «Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5,» sono soppresse;

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) all'articolo 71, comma 1, le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,» e le parole: «, l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202» sono soppresse;

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonchè alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,».

2. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premezzo il seguente:

«Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

3. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67,

comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

4. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.

5. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la sentenza è depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

6. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze».

7. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, è soppresso il comma 4.

Articolo 13.

(Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Articolo 14.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI – VISCO – CIAMPI – FLICK –
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

